



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.:183332/RU

TAR N. 2023 – 25

RESTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E DI UN DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PNEUMATICI, ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE NELLE CAUSE RIUNITE T-30/19 E T-72/19

Roma, 6 aprile 2023 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 96 del 5 aprile 2023, sono stati pubblicati i Regolamenti di esecuzione (UE) 2023/737 e 2023/738 della Commissione del 4 aprile 2023.

I suddetti regolamenti, in seguito alle sentenze del tribunale T-30/19 e T- 72/19, istituiscono nuovamente i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica Popolare Cinese, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10).

I dazi sono i seguenti:

- **un dazio antidumping definitivo**, applicabile alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra **l'8 maggio 2018 e il 12 novembre 2018** e nel periodo **a partire dal 13 novembre 2018** per i prodotti succitati fabbricati dalle società individuate nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 1 del Regolamento 2023/737 secondo le aliquote ivi previste;
- **un dazio compensativo definitivo**, applicabile alle importazioni effettuate nel periodo **a decorrere dal 13 novembre 2018** per i prodotti succitati fabbricati dalle società individuate nei paragrafi 2 dell'art. 1 del Regolamento 2023/738 secondo le aliquote ivi previste;

Al riguardo, si evidenzia che il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo devono essere riscossi anche sulle importazioni registrate a norma dell'art. 1, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 del 7 luglio 2022 (cfr. TAR 50 dell'8/7/2022) il quale ha sottoposto a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, con le caratteristiche di cui sopra, originari della Repubblica Popolare Cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione dei Regolamenti (UE) 2023/737 e 2023/738 che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).